



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1357 e abb.

Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi

(Nuovo testo unificato)

N. 99 – 13 luglio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1357 e abb.

Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi

(Nuovo testo unificato)

N. 99 – 13 luglio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3
ARTICOLI 1-8.....	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1357
Titolo:	Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi
Iniziativa:	parlamentare
Relatrice per la Commissione di merito:	Piccoli Nardelli per la VII Commissione Maccanti per la IX Commissione
Gruppo:	PD Lega
Commissione competente:	VII (Cultura) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalle Commissioni VII Cultura e IX Trasporti e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere¹.

Il testo, composto da otto articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-8

Le norme sono finalizzate al riconoscimento della proprietà intellettuale in tutte le sue forme, alla tutela del diritto d'autore, al sostegno a imprese, autori, artisti e creatori per la produzione e l'internazionalizzazione delle opere d'ingegno, alla responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete nel contrasto alla pirateria e alla contraffazione (articolo 1).

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio (articolo 2).

¹ Cfr. Resoconto VII Commissione e IX Commissione del 29 giugno 2022.

Tali provvedimenti sono comunicati dall'autorità ai produttori e prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca, ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti e all'Europol. L'Autorità trasmette, inoltre, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati. I destinatari informano la medesima procura delle attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti.

Sono previste misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale (articolo 3).

In particolare, si punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chi abusivamente esegue la fissazione di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale introducendo nei luoghi di pubblico spettacolo dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione di un'opera, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Le norme integrano, inoltre, la disciplina dei contributi concessi alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva dal Ministero della cultura a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo: in particolare, viene introdotta l'ulteriore finalità di organizzare campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo (articolo 4). Si rammenta che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili.

Si introduce una disposizione che consente all'Autorità giudiziaria di procedere al sequestro e alla confisca dei proventi derivanti da violazioni del diritto d'autore e di poter delegare la polizia giudiziaria a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti² (articolo 5).

Si prevede altresì che in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 (ossia i provvedimenti urgenti dell'AGCOM), l'Autorità applichi le sanzioni previste all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997³ (articolo 6)

La norma qui richiamata prevede che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Inoltre, se l'inottemperanza riguarda:

- la violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dal soggetto interessato;

² Nuovo comma 2-bis dell'articolo 171-sexies della legge n. 633/1941.

³ Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

- l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni modifica il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge (articolo 7).

Inoltre, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale costituisca – assieme ai prestatori di servizi, ai fornitori di accesso ad internet, ai fornitori di contenuti e ai fornitori di servizi di media audiovisivi interessati – un tavolo tecnico per procedere alla disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione (comma 2). I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 3).

Infine, per assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'entità delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 (vedi *infra*), nel limite massimo dell'1 per mille, viene incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro (articolo 8, comma 1).

L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione⁴, stabilisce il perimetro, i termini, l'entità e le modalità di versamento di detto contributo.

Il comma 66 sopra richiamato prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finanzia attraverso il mercato le sue spese di funzionamento, limitatamente alla parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Dopo una fase transitoria iniziale, le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione sono adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera. Con deliberazioni del 18 novembre 2021 nn. [376](#), [377](#) e [378](#) il contributo è stato fissato rispettivamente nella misura dell'1,3 per mille dei ricavi per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, dell'1,9 per mille per gli operatori del settore dei servizi media, dell'1,35 per mille dei ricavi per gli operatori del settore dei servizi postali.

Le ulteriori amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie

⁴ adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005

disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, sopra commentato e riferito all'AGCOM. (articolo 8, comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'atto in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Per tale finalità:

a) si attribuiscono nuovi compiti all'AGCOM (si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori), per il cui finanziamento la legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro: in proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. "elenco Istat") e che essa si autofinanzia per la parte non coperta da contributo a carico del bilancio dello Stato, sarebbe necessario, da un lato, acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio e indifferibile al sussistere dei relativi presupposti;

b) si introduce una nuova finalizzazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che può essere attuata anche nell'ambito dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale: in proposito, tenuto conto che il fondo opera nel limite delle risorse disponibili e che le attività finanziabili possono essere programmate e modulate *ex ante*, non si formulano osservazioni;

c) si introducono nuovi compiti per l'autorità giudiziaria (vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma: art. 1, comma 6; sequestro e confisca dei proventi dell'illecito: art. 5, comma 1), ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito andrebbe confermato che l'autorità giudiziaria possa effettivamente provvedervi in condizioni di neutralità finanziaria;

d) viene costituita una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi (salvo talune eccezioni) secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM (articolo 7, commi 2 e 3): in proposito, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi;

e) per definire la piattaforma sopra descritta viene costituito un tavolo tecnico (articolo 7, comma 2) che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la norma non quantifica né copre eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulta applicabile la già citata clausola di invarianza. Non risulta tuttavia espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe altresì acquisita conferma che le due autorità pubbliche possano partecipare ai lavori del Tavolo senza nuovi o maggiori oneri.

Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato (per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica), tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, andrebbe chiarito se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito tributario.